

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1726
Data della delibera	03-12-2018
Oggetto	Regolamento
Contenuto	Dipartimento della Prevenzione - Approvazione “Regolamento per l’effettuazione delle verifiche di macchine, attrezzature ed impianti nei luoghi di lavoro e di vita”

Dipartimento	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Direttore del Dipartimento	BERTI RENZO
Struttura	SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PREVENZIONE
Direttore della Struttura	MILICIA FERDINANDO A.I.
Responsabile del procedimento	MILICIA FERDINANDO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	?Regolamento per l’effettuazione delle verifiche di macchine, attrezzature ed impianti nei luoghi di lavoro e di vita?

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Attesa la necessità di disciplinare le attività connesse alle verifiche di impianti e macchine secondo le Linee di indirizzo fornite dalla Regione Toscana con la Delibera GRT n. 1278 del 12.12.2016, che approva il documento: *“Linee di indirizzo alle Az. UU.SS.LL. per le verifiche di impianti e macchine.”*;

Visto il D.M. 1 dicembre 1975 *“Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”*;

Visto il decreto legislativo n. 624 del 25.11.1996 *“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”*;

Visto il D.P.R. n.162 del 30.04.1999 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”*;

Visto il Decreto Legislativo n.93 del 25.02.2000 *“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”*;

Visto il D.P.R. n.462 del 22.10.2001 *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*;

Visto il Decreto n. 329 del 1.12.2004 *“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.lgs. 25 febbraio 2000, n.93”*;

Visto il Decreto Legislativo n.81 del 9.04.2008 e ss.mm.ii. *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Visto il Decreto Legislativo n. 17 del 27.01.2010 *“Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”*;

Visto il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”*;

Vista la delibera GRT n. 1278 del 12.12.2016, che approva il documento “*Linee di indirizzo alle Az. UU.SS.LL. per le verifiche di impianti e macchine.*” con cui la Regione Toscana ha ritenuto necessario fornire indirizzi allo scopo di assicurare interventi omogenei, anche secondo principi di appropriatezza e trasparenza, in materia di impianti e macchine;

Visto il documento denominato “*Regolamento per l’effettuazione delle verifiche di macchine, attrezzature ed impianti nei luoghi di lavoro e di vita*”, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui l’Azienda Usl Toscana Centro, in attuazione delle Linee di indirizzo regionali, intende disciplinare le modalità di effettuazione dell’attività da svolgere nell’intero territorio di propria competenza in materia di controlli degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione, degli apparecchi di sollevamento, delle attrezzature a pressione, degli ascensori e montacarichi, dei generatori di calore per impianti di riscaldamento, ed altre ispezioni e controlli per la sicurezza di macchine e impianti come disposti da Leggi vigenti;

Preso atto che l’Azienda USL Toscana Centro ha affidato tali attività alla U.F. Verifica Impianti e Macchine, alla quale intende assegnare l’obiettivo primario di garantire l’effettuazione delle verifiche di macchine, attrezzature e impianti nei luoghi di lavoro e di vita affidate per Legge in esclusiva alle Aziende USL, nel rispetto delle scadenze previste dalle norme di settore;

Preso atto altresì che la U.F. Verifica Impianti e Macchine potrà effettuare verifiche in regime di concorrenza con altri soggetti abilitati, nel rispetto delle scadenze previste dalle norme di settore e che tale obiettivo deve essere perseguito utilizzando nella gestione criteri di trasparenza e di prevenzione della corruzione, consolidando ed ampliando, altresì, le elevate competenze professionali in materia, già presenti all’interno della medesima U.F.;

Considerata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere al più presto alla regolamentazione dell’attività di cui trattasi;

Preso atto che il Direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Prevenzione nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal medesimo Dirigente quale Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento della Prevenzione che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore a.i. della SOS Servizi amministrativi per la Prevenzione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare il *“Regolamento per l’effettuazione delle verifiche di macchine, attrezzature ed impianti nei luoghi di lavoro e di vita”* - allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza a provvedere nel merito;
- 3) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai Dipartimenti, alle Strutture Aziendali ed agli altri soggetti interessati;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Braganti)**

**IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DI MACCHINE,
ATTREZZATURE ED IMPIANTI NEI LUOGHI DI LAVORO E DI VITA**

1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione dell'attività, da svolgere nell'intero territorio di competenza dell'Azienda USL Toscana centro, in materia di controlli degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione, degli apparecchi di sollevamento, delle attrezzature a pressione, degli ascensori e montacarichi, dei generatori di calore per impianti di riscaldamento, ed altre ispezioni e controlli per la sicurezza di macchine e impianti come disposti da Leggi vigenti.

I suddetti controlli costituiscono attività istituzionale dell'Azienda; alcune loro tipologie sono affidate dalla Legge alle Aziende USL in esclusiva, le rimanenti possono essere effettuate anche da altri soggetti abilitati (regime di concorrenza).

L'Azienda non ha l'obbligo di effettuare le verifiche in regime di concorrenza, in quanto la domanda può essere soddisfatta anche da altri soggetti; si ritiene comunque opportuno, in caso di formale richiesta da parte dell'utenza, lo svolgimento di tale attività in quanto:

- consente di mantenere nei servizi un elevato livello di conoscenza tecnica delle caratteristiche di sicurezza di macchine ed impianti, che potrà essere utilizzato a supporto delle altre strutture del Dipartimento della Prevenzione sia in corso di interventi ispettivi che di indagini effettuate a seguito di infortuni;
- rappresenta un'occasione di maggiore presenza del Dipartimento della Prevenzione sul territorio;
- soddisfa la domanda di imprese che preferiscono effettuare le verifiche utilizzando la struttura pubblica;
- è un'attività in grado di autofinanziarsi, assicurando la copertura dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni ed anche un utile economico per l'Azienda.

2) Titolarità delle attività

La titolarità delle attività di verifica oggetto del presente regolamento è affidata alla U.F. Verifica Impianti e Macchine e sarà effettuata dal personale dirigente e del comparto assegnato alla struttura.

3) Obiettivi della U.F. Verifica Impianti e Macchine

Obiettivo primario della U.F. Verifica Impianti e Macchine è garantire l'effettuazione delle verifiche di macchine, attrezzature e impianti nei luoghi di lavoro e di vita affidate per

Legge in esclusiva alle Aziende USL, nel rispetto delle scadenze previste dalle norme di settore.

Obiettivo della U.F. Verifica Impianti e Macchine è anche effettuare verifiche di macchine, attrezzature e impianti nei luoghi di lavoro e di vita in regime di concorrenza con altri soggetti abilitati, nel rispetto delle scadenze previste dalle norme di settore; tale obiettivo dovrà essere perseguito utilizzando nella gestione criteri di trasparenza e di prevenzione della corruzione, consolidando ed ampliando, altresì, le elevate competenze professionali in materia già presenti all'interno della U.F..

L'effettuazione dell'attività in concorrenza con i soggetti abilitati sarà organizzata dando priorità agli impianti utilizzati da Pubbliche Amministrazioni ed agli impianti particolarmente pericolosi per la sicurezza delle persone.

4) Personale

Le attività di verifica oggetto del presente regolamento vengono effettuate dal seguente personale dipendente dell'Azienda USL Toscana centro:

- Ingegneri della dirigenza e del comparto afferenti al Dipartimento della Prevenzione, direttamente assegnati alla U.F. Verifica Impianti e Macchine (nel seguito "tecnici")
- Tecnici della Prevenzione afferenti al Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari, direttamente assegnati alla U.F. Verifica Impianti e Macchine (nel seguito "tecnici").

I suddetti dipendenti non svolgono alcuna attività di vigilanza e ispezione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non possiedono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 21 della Legge 23 dicembre 1988, n. 833.

I suddetti dipendenti esercitano invece le funzioni di Polizia Giudiziaria attribuite per Legge ai tecnici che effettuano i controlli sugli apparecchi a pressione (DM 329/2004) e sui generatori di calore sottoposti al regime delle verifiche per impianti di riscaldamento (DM 1/12/1975); tali funzioni sono state introdotte all'atto dell'istituzione dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC) con R.D.L. 1331/1926 e R.D. 824/1927, e sono passate alle Aziende USL con lo scioglimento dell'ANCC.

5) Requisiti degli operatori

I tecnici che effettuano attività di verifica devono possedere i necessari requisiti tecnico-professionali, stabiliti da leggi, norme e regolamenti, nonché dal Sistema di Gestione Qualità e dalle Procedure del Dipartimento della Prevenzione e del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari.

L'attività si svolgerà in ogni caso nel rispetto delle direttive professionali adottate dal Dipartimento della Prevenzione e, per i Tecnici della Prevenzione, anche dal Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari.

Dovranno essere valutate le competenze di ogni nuovo operatore della U.F. Verifica Impianti e Macchine che, se necessario, dovrà essere preventivamente inserito in un percorso formativo personalizzato finalizzato al raggiungimento delle competenze tecniche

e professionali indispensabili per lo svolgimento dell'attività. Quanto sopra anche nel caso in cui un operatore già assegnato alla U.F. debba essere adibito alle verifiche di tipologie di impianti e macchine diverse da quelle già effettuate.

I tecnici addetti all'attività di verifica devono possedere caratteristiche e capacità professionali tali da poter essere autonomi non solo nell'esecuzione tecnica della prestazione professionale, ma anche in tutti gli altri adempimenti e aspetti inerenti o conseguenti la verifica stessa, ivi comprese la compilazione dei verbali, le decisioni ed i provvedimenti in merito all'esito dei controlli, ecc.

6) Organizzazione dell'attività

L'attività della U.F. Verifica Impianti e Macchine sarà organizzata secondo i modelli funzionali ed operativi del Dipartimento della Prevenzione e del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari.

Al Direttore della U.F. sono attribuite le seguenti funzioni:

- garantire il rispetto del presente Regolamento;
- definire il programma di esecuzione delle verifiche ed il grado di priorità per particolari tipologie di macchine e impianti;
- assegnare al personale l'esecuzione delle verifiche, in funzione delle risorse disponibili, tenendo conto delle specifiche competenze professionali di ogni singolo tecnico verifikatore, nel principio di una omogenea ripartizione dei carichi di lavoro, ed evitando ogni possibile condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi secondo la vigente normativa;
- organizzare ed attuare la rotazione del personale assegnato all'effettuazione delle verifiche, con criteri che garantiscano la massima trasparenza dell'attività e la prevenzione della corruzione;
- garantire l'esecuzione delle attività nel rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni;
- predisporre annualmente un resoconto dell'attività svolta e dei corrispondenti ricavi, in modo da poter verificare che il costo delle prestazioni erogate in regime di concorrenza con altri soggetti abilitati sia completamente coperto dalle entrate da esse derivanti.

7) Qualità delle prestazioni

La U.F. Verifica Impianti e Macchine è inserita nel Sistema di Gestione della Qualità del Dipartimento della Prevenzione; i Direttori delle UU.OO. dei profili professionali interessati curano, in collaborazione con il Direttore di U.F. e con il Referente Qualità della struttura, la predisposizione e il costante aggiornamento di Procedure Tecniche ed Istruzioni Operative.

I direttori delle UU.OO. professionali delle figure tecniche interessate, mediante audit e/o supervisioni professionali, verificano che le Procedure Tecniche e le Istruzioni Operative siano correttamente interpretate ed applicate dagli Ingegneri e dai Tecnici della

Prevenzione della U.F., al fine di assicurare l'uniforme, imparziale, corretta ed efficace erogazione delle prestazioni di competenza.

8) Modalità operative

Considerando la necessità di spostamento sul territorio per raggiungere le sedi in cui sono installati gli impianti da verificare ed al fine di minimizzare i tempi di spostamento garantendo la massima efficienza ed il massimo risultato economico del sistema, i tecnici impegnati nell'attività potranno effettuare le marcature orarie in ingresso ed in uscita utilizzando i terminali marcatempo di sedi aziendali diverse da quella di assegnazione, oppure utilizzando applicazioni telematiche messe a disposizione dall'Azienda.

Per lo stesso motivo e con le stesse finalità potranno essere utilizzati per gli spostamenti, oltre agli automezzi aziendali, anche i mezzi propri degli operatori, opportunamente autorizzati prevedendo la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute, secondo le regole dell'Azienda.

Le attività di verifica saranno effettuate con la strumentazione e le attrezzature messe a disposizione dall'Azienda.

9) Tariffe

Le prestazioni saranno fatturate ai loro destinatari secondo le tariffe stabilite da Leggi e Regolamenti nazionali e della Regione Toscana; l'Azienda potrà eventualmente praticare tariffe agevolate, nell'ambito di rapporti convenzionali stipulati con soggetti pubblici o privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGRT n. 1059 del 09/12/2013 e s.m.i. e dalla DGRT n. 391 del 30/03/2015 e s.m.i.. Nella stipula delle convenzioni si dovrà sempre far riferimento al presente Regolamento.

10) Supporto amministrativo

L'attività di supporto amministrativo viene svolta nel normale orario di lavoro dal personale amministrativo assegnato funzionalmente alla U.F. Verifica Impianti e Macchine e, qualora necessario, potrà essere autorizzato, da parte della relativa Struttura aziendale di appartenenza, il lavoro straordinario.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1726 del 03-12-2018

Pubblicato all'Albo dell'Azienda Usi dal 04-12-2018 al 19-12-2018

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 20-12-2018**